



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 28/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 09:09:0000 si è tenuta la seduta del Consiglio comunale, in prima convocazione, con modalità telematica, attraverso l'applicativo "8X8 Videomeetings", come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2020.

Seduta iniziata alle 09:20 ore 09:00.

All'appello nominale, risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
ROSSI CLAUDIO	Presidente	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Consigliere	X	
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
VELOTTO ARTURO	Consigliere	X	
BENCINI ALESSANDRA	Consigliere	X	
LUCCHESINI FRANCESCA	Consigliere	X	
RENZI FRANCESCO	Consigliere	X	
LOSI LETIZIA	Consigliere	X	
LOMBARDI TIZIANA	Consigliere	X	
PESUCCI ANDREA	Consigliere		X
RICCI PAOLO ANTONIO	Consigliere		X
GRASSO FRANCESCO MARIA	Consigliere	X	
NORCI CARLO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere	X	
NERI FRANCESCA	Consigliere		X
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere		X
TOTALE		13	4

Presiede, il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Rossi, in collegamento da remoto, che riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Introduce Bucciarelli

Velotto: parere favorevole in maggioranza della commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata da quanto previsto alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Richiamati integralmente anche i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e, che queste ultime categorie restano imponenti, ai fini dell'imposta.

Rilevato, nel dettaglio, che a norma del comma 741 lettera c) della L. 160/2019 sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 759 della legge 160/2019 specifica, ancora, che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio predetto si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC e, che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta

del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. quest'ultimo obbligo decorre dall'anno d'imposta 2021 come specificato nella Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento obbligo che decorre dall'anno d'imposta 2021 come specificato nella Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerato quanto definito all'articolo 1 comma 755 della legge 160/2019, secondo cui: “a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”.

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari confermatrice della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicata per l'anno 2015 e continuativamente anche per gli anni successivi:

- delibera C.C. n. 33 del 20.04.2016 per l'anno 2016;
- delibera C.C. n. 27 del 23.03.2017 per l'anno 2017;
- delibera C.C. n. 04 del 09.02.2018 per l'anno 2018;
- delibera C.C. n. 21 del 28.03.2019 per l'anno 2019.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione e con le politiche tributarie già praticate nel quinquennio precedente che avevano visto l'applicazione di un articolato sistema di aliquote differenziate per incontrare diverse esigenze

sia legate alle famiglie con condizioni di particolare disagio sia aziende presenti sul territorio e che stavano, e stanno, vivendo un periodo non facile di mercato.

In considerazione, inoltre, del progetto “fare Centro a Montevarchi” e delle diverse linee di politica tributaria indicate nei documenti di programmazione.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue includendo nelle stesse la facoltà di cui all’articolo 1 comma 755 della legge 160/2019 ovvero di aumentare le stesse aliquote della percentuale già adottata negli anni compresi tra il 2015 ed il 2019 a titolo di maggiorazione TASI che nel comune di Montevarchi ammontava allo 0,05 per cento:

Categorie previste per norma	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	0,60 per cento
Quale detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze(art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019).	0,1 per cento
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);	0,5 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota è fissata allo 1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019).	1,06 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019).	0,10 per cento
aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lettera d) della L. n. 160/2019)	1,06 per cento
L’aliquota ordinaria viene intesa come quella per gli immobili diversi dall’abitazione principale, diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della legge nr. 160/2019, e diversi da quelli che nella presente deliberazione hanno una specifica aliquota, viene fissata dalla sommatoria dell’aliquota pari al 1,06 per cento ordinario addizionata della ex maggiorazione TASI già pari allo 0,05 per cento (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019).	1,11 per cento

In aggiunta per l’anno 2020 e fino a quando non verrà data completa attuazione a quanto previsto all’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 sono altresì determinate le seguenti aliquote per specifiche tipologie/categorie, definite in continuità con le politiche tributarie già applicate negli anni precedenti:

Ulteriori categorie/tipologie previste a livello comunale	Aliquota
---	----------

Alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato, dando attuazione all'accordo territoriale di cui all'art. 2 (comma 3) della Legge 431/1998, e legge 392/1978 per quanto ancora vigente e per quanto applicabile (gli immobili devono essere destinati ad abitazione principale del locatario e del suo nucleo familiare). 0,96 per cento

La tipologia precedente in cui è presente almeno una delle seguenti situazioni: 0,86 per cento

- nuclei familiari, ove è residente una o più persone portatrice di handicap ai sensi della legge 104;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone con grado di invalidità al 100%;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone non autosufficiente over 65;
- famiglie monoparentali (un solo genitore) con figli minori;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone priva di vista (legge 382/70);
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone sordomute (legge 381/1970.)

Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

Immobili nei quali viene svolta l'attività di "Esercizi di vicinato " così come definiti dall'art. 13 della Legge Regionale 62/2018 e successive modifiche e integrazioni a condizione che coincidano il soggetto passivo ed il titolare del diritto reale sull'immobile considerato 0,96 per cento

Immobili nei quali viene svolta l'attività di "Esercizi di media struttura di vendita" così come definiti dall'art. 13 della Legge Regionale 62/2018 e successive modifiche e integrazioni a condizione che coincidano il soggetto passivo ed il titolare del diritto reale sull'immobile considerato. 1,06 per cento

Immobili dove i soggetti passivi d'imposta esercitano l'attività commerciale o artigianale situati in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, in applicazione dell'articolo 1 comma 86 della legge 549/1995. - 50% sull'aliquota applicabile

Immobili strumentali all'attività posseduti da artigiani che esercitano la propria attività in locali di proprietà catastalmente individuati in C2 -C3 -C4 - C5 - A/10: 1,06 per cento

aliquote da applicare ai soggetti passivi sopra elencati, purché iscritti in C.C.I.A.A. come imprese Artigiane, analiticamente disciplinate dalla L. 443/85.

Immobili strumentali all'attività di impresa in cui il soggetto passivo d'imposta sia un soggetto rientrante tra le attività in regime start-up. ZERO per cento.

Il beneficio spetta dall'anno di inizio di attività e per i due successivi. Esentati per i primi tre anni

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che vi risiedano anagraficamente e vi dimorino abitualmente. (abitazione e relativa pertinenza limitata ad una sola unità immobiliare purché classificata come C2/C6/C7). Tale beneficio si applica ai proprietari ed agli usufruttuari di immobili nelle seguenti fattispecie: 0,86 per cento

- nuclei familiari, ove è residente una o più persone portatrice di handicap ai sensi della legge 104;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone con grado di invalidità al 100%;

- nuclei familiari, ove è residente una o più persone non autosufficiente over 65;
- famiglie monoparentali (un solo genitore) con figli minori,
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone priva di vista (legge 382/70);
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone sordomute (legge 381/1970.)

Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Dato atto, altresì, che, il decreto-legge cd. "Rilancio Italia" del 19 maggio 2020 nr. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 138 comma 1 abroga il comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, che inizialmente statuiva "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Atteso che tale ultima statuizione è interamente abrogata per cui trova applicazione quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Dato atto che con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 all’articolo 107 comma 2 si legge “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”.

Visto la proposta di deliberazione di consiglio comunale inerente il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” in approvazione nella seduta odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22.07.2020.

Visto lo Statuto Comunale.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con voti resi per chiamata nominale:

voti: 12

favorevoli n. 10

astenuti n. 1 (Norci)

contrari: n. 1 (Grasso),

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate,

1. Di esercitare la facoltà di cui all’articolo 1 comma 755 della legge 160/2019 per cui “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”. Per tale dettato si conferma l’applicazione alle relative aliquote

della percentuale già adottata negli anni compresi tra il 2015 ed il 2019, a titolo di maggiorazione TASI, per un valore pari allo 0,05 per cento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, includendo nelle stesse la facoltà di cui all'articolo 1 comma 755 della legge 160/2019, come segue:

Categorie previste per norma	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	0,60 per cento
Quale detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);	0,1 per cento
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);	0,5 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota è fissata allo 1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);	1,06 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019).	0,10 per cento
aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lettera d) della L. n. 160/2019)	1,06 per cento
L'aliquota ordinaria viene intesa come quella per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della legge nr. 160/2019, e diversi da quelli che nella presente deliberazione hanno una specifica aliquota, viene fissata dalla sommatoria dell'aliquota pari al 1,06 per cento ordinario addizionata della ex maggiorazione TASI già pari allo 0,05 per cento (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019).	1,11 per cento

3. Di determinare, in aggiunta per l'anno 2020 e fino a quando non verrà data completa attuazione a quanto previsto all'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 le seguenti aliquote per specifiche tipologie/categorie, definite in continuità con le politiche tributarie già applicate negli anni precedenti:

Ulteriori categorie/tipologie previste a livello comunale	Aliquota
Alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato, dando attuazione all'accordo territoriale di cui all'art. 2 (comma 3) della Legge 431/1998, e legge 392/1978 per quanto ancora vigente e per quanto applicabile (gli immobili devono essere destinati ad abitazione principale del locatario e del suo nucleo familiare).	0,96 per cento
La tipologia precedente in cui è presente almeno una delle seguenti situazioni:	0,86 per cento

- nuclei familiari, ove è residente una o più persone portatrice di handicap ai sensi della legge 104;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone con grado di invalidità al 100%;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone non autosufficiente over 65;
- famiglie monoparentali (un solo genitore) con figli minori;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone priva di vista (legge 382/70);
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone sordomute (legge 381/1970.)

Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

Immobili nei quali viene svolta l'attività di "Esercizi di vicinato" così come definiti dall'art. 13 della Legge Regionale 62/2018 e successive modifiche e integrazioni a condizione che coincidano il soggetto passivo ed il titolare del diritto reale sull'immobile considerato	0,96 per cento
---	----------------

Immobili nei quali viene svolta l'attività di "Esercizi di media struttura di vendita" così come definiti dall'art. 13 della Legge Regionale 62/2018 e successive modifiche e integrazioni a condizione che coincidano il soggetto passivo ed il titolare del diritto reale sull'immobile considerato.	1,06 per cento
--	----------------

Immobili dove i soggetti passivi d'imposta esercitano l'attività commerciale o artigianale situati in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, in applicazione dell'articolo 1 comma 86 della legge 549/1995.	- 50% sull'aliquota applicabile
---	------------------------------------

Immobili strumentali all'attività posseduti da artigiani che esercitano la propria attività in locali di proprietà catastalmente individuati in C2 -C3 -C4 - C5 - A/10: aliquote da applicare ai soggetti passivi sopra elencati, purché iscritti in C.C.I.A.A. come imprese Artigiane, analiticamente disciplinate dalla L. 443/85.	1,06 per cento
---	----------------

Immobili strumentali all'attività di impresa in cui il soggetto passivo d'imposta sia un soggetto rientrante tra le attività in regime start-up.	ZERO per cento.
Il beneficio spetta dall'anno di inizio di attività e per i due successivi.	Esentati per i primi tre anni

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che vi risiedano anagraficamente e vi dimorino abitualmente. (abitazione e relativa pertinenza limitata ad una sola unità immobiliare purché classificata come C2/C6/C7). Tale beneficio si applica ai proprietari ed agli usufruttuari di immobili nelle seguenti fattispecie:	0,86 per cento
--	----------------

- nuclei familiari, ove è residente una o più persone portatrice di handicap ai sensi della legge 104;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone con grado di invalidità al 100%;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone non autosufficiente over 65;
- famiglie monoparentali (un solo genitore) con figli minori;
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone priva di vista (legge 382/70);
- nuclei familiari, ove è residente una o più persone sordomute (legge 381/1970.)

Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:

voti: 13

favorevoli n. 11

astenuti n. 1 (Norci)

contrari: n. 1 (Bertini).

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.